



I QUADERNI
DEL
COMITATO SCIENTIFICO
PRESIDIUM DEBITORES



Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento
n. 19 del 27 luglio 2026*

*«Sovraindebitamento Omologato e Cartella di Pagamento:
l'omologa non travolge la cartella, ma ne blocca l'uso
satisfattivo, accessori compresi»*

*Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanze 8 luglio 2026 (dep. 14 luglio 2026),
n. 23188/2026 e n. 23193/2026 — Pres. Iofrida — Est. Leuzzi*

*Approfondimento del Comitato Scientifico su segnalazione
dell'Avv. Francesco Mascolo Professional Partner Presidium*



CODICE
DELLA
CRISI D'IMPRESA
E DELL'
INSOLVENZA
D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14
TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Curatori
- Advisor
- Avvocati
- Liquidatori giudiziali
- Componenti O.C.C.
- Commercialisti

1. **Massima**
2. **Il caso**
3. **I principi di diritto**
 - a. **Matrice concordataria dell'accordo ex l. n. 3 del 2012 ed effetto di conformazione collettiva delle pretese anteriori**
 - b. **Il crinale decisivo: validità e funzione liquidatoria della cartella da un lato, efficacia esecutiva e spendibilità satisfattiva dall'altro**
 - c. **Sanzioni e interessi: divieto di scissione amministrativa dagli accessori e rilievo del fondo di accantonamento**
 - d. **Le ricadute sul giudizio: l'accertamento del perimetro della sospensione come fatto controverso (n. 23188) e i limiti del sindacato di legittimità (n. 23193)**
4. **Rilievo pratico**
 - a. **Per i difensori del contribuente**
 - b. **Per l'OCC e i gestori della crisi**
 - c. **Per l'Amministrazione finanziaria e l'Agente della riscossione**
 - d. **Per i giudici di merito**
5. **Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente**

Massima

L'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 non rende, di per sé, illegittima l'emissione della cartella di pagamento relativa a un credito tributario anteriore, ove l'atto sia diretto alla liquidazione, esteriorizzazione o conservazione della pretesa erariale: il vincolo derivante dalla procedura concorsuale incide sull'efficacia esecutiva della cartella e sulla sua utilizzabilità come strumento di soddisfacimento individuale, non sulla sua validità. Ne consegue che, in pendenza di accordo efficace e non inadempito, il creditore anteriore — anche pubblico — non può conseguire fuori piano il pagamento integrale di poste attratte nella regolazione omologata; e sanzioni e interessi, ove anteriori alla procedura o comunque considerati nella proposta omologata — anche mediante il fondo di accantonamento previsto per gli ulteriori debiti anteriori sopravvenuti — non possono essere separati dalla sorte concorsuale del credito cui accedono mediante una mera distinta gestione amministrativa delle poste iscritte a ruolo.



Il caso

Le due ordinanze, rese nella medesima camera di consiglio dal medesimo collegio e depositate lo stesso giorno, riguardano il medesimo contribuente, ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 6, comma 1, l. n. 3 del 2012, con accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 9 marzo 2023 (pagamento dei creditori nella misura del 10 per cento in venti rate semestrali, con inclusione dell'Amministrazione finanziaria per i debiti erariali sino all'anno d'imposta 2021 e previsione di un fondo di accantonamento di euro 48.916,00 per eventuali ulteriori debiti anteriori sopravvenuti). In entrambi i giudizi l'Ufficio ha sostenuto di avere sospeso i ruoli per la sola quota d'imposta, assumendo estranei all'accordo sanzioni e interessi e perciò autonomamente riscuotibili.

Le vicende di merito hanno però avuto esito opposto. Nel giudizio poi definito con l'ord. n. 23193/2026 (cartella IVA 2021 per euro 14.182,16), la CGT di secondo grado della Campania (sent. n. 5397/18/25) aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che anche gli accessori fossero attratti nella regolazione concordataria per il tramite del fondo di accantonamento, come emergente dalla relazione del gestore della crisi. Nel giudizio definito con l'ord. n. 23188/2026 (cartella IVA 2019 per euro 11.258,16), la CGT di secondo grado (sent. n. 909/06/25) aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, sul rilievo che, essendo il ruolo sospeso, nessuna somma compresa nel piano risultava richiesta in riscossione. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia nel primo caso e accolto, nei limiti di motivazione, il ricorso del contribuente nel secondo, con cassazione e rinvio: due dispositivi speculari, sorretti da un'unica e coerente ratio.

I principi di diritto

1. Matrice concordataria dell'accordo ex l. n. 3 del 2012 ed effetto di conformazione collettiva delle pretese anteriori

L'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dalla l. n. 3 del 2012 — oggi ripreso, nel suo archetipo funzionale, dal concordato minore del codice della crisi — ha matrice concordataria e si colloca tra gli strumenti di regolazione concorsuale della crisi, pur conservando una componente negoziale nella formazione del consenso dei creditori. Il dato decisivo, precisa la Corte, non è l'adesione della maggioranza, ma l'effetto vincolante che l'art. 12, comma 3, ricollega all'omologazione, rendendo l'accordo obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento della pubblicità ex art. 10, comma 2. Alla luce del contenuto della proposta e del piano delineati dagli artt. 7 e 8, l'accordo omologato assolve una funzione di composizione ordinata del passivo, conformando le pretese individuali alle modalità, ai tempi e alla misura di soddisfacimento ivi stabiliti e impedendo che il singolo creditore, *anche pubblico*, persegua un soddisfacimento autonomo e non coordinato con la regolazione approvata. La medesima logica di concorsualizzazione delle obbligazioni anteriori — osserva l'ord. n. 23188/2026 — emerge, sotto un profilo convergente, anche dalla disciplina del piano del consumatore.

2. Il crinale decisivo: validità e funzione liquidatoria della cartella da un lato, efficacia esecutiva e spendibilità soddisfattiva dall'altro

L'effetto vincolante dell'accordo non si accompagna a una fase di accertamento concorsuale del passivo analoga a quella delle procedure liquidatorie: l'omologazione non contiene un accertamento giudiziale definitivo dell'esistenza, dell'entità e del rango dei singoli crediti, né priva i creditori anteriori del potere di farli accertare o liquidare nelle sedi loro proprie. Ne discende che l'accordo omologato *non rende, di per sé, illegittima* l'emissione della cartella per un credito anteriore, ove l'atto sia diretto alla liquidazione o alla conservazione della pretesa erariale. Diversa è la questione dell'esercizio della pretesa in chiave soddisfattiva: finché l'accordo conserva efficacia e il debitore adempie le previsioni del piano, il creditore anteriore non può ottenere il soddisfacimento individuale del proprio credito in modo difforme dalla regolazione concordataria, salvo che ricorrano i presupposti per far valere l'inadempimento o per rimuovere gli effetti dell'omologazione secondo gli strumenti della disciplina speciale.

La conclusione è saldata all'orientamento sulla funzione della cartella nelle procedure concorsuali: la cartella, pur incorporando un'intimazione ad adempiere, non determina di per sé l'inizio della procedura esecutiva, che prende avvio soltanto con gli atti esecutivi in senso proprio e segnatamente con il pignoramento (Cass. n. 3014/2023; Cass. n. 31560/2022).

Il vincolo concorsuale incide perciò sull'efficacia esecutiva e sull'utilizzabilità della cartella come strumento di soddisfacimento individuale, non sulla sua validità né sulla sua funzione di liquidazione e opponibilità del credito nel concorso. Di qui la precisazione, contenuta nell'ord. n. 23193/2026, che l'"illegittimità" ravvisata dal giudice di merito non va intesa come invalidità della cartella in sé, ma come preclusione al suo impiego per ottenere, fuori dalla procedura, il soddisfacimento individuale e integrale delle poste ricomprese nel piano.



3. Sanzioni e interessi: divieto di scissione amministrativa dagli accessori e rilievo del fondo di accantonamento

Il cuore pratico delle due pronunce sta nel trattamento degli accessori. Sanzioni e interessi, ove anteriori alla procedura o comunque considerati nella proposta omologata, non possono essere separati dalla sorte concorsuale della pretesa cui accedono *mediante una mera distinta gestione amministrativa delle poste iscritte a ruolo*: la sospensione della sola quota capitale non basta a rendere gli accessori estranei al concorso, dovendosi invece verificare se essi siano stati contemplati nel piano, anche attraverso il fondo di accantonamento per gli ulteriori debiti anteriori sopravvenuti. La riscossione separata di una parte della pretesa, avverte la Corte, finirebbe per sottrarla alla regola concorsuale e per incidere sulla destinazione delle risorse già programmata in funzione del soddisfacimento collettivo, tanto più che la disciplina dell'esecuzione — comune nelle sue linee essenziali all'accordo e al piano — rende inefficaci verso i creditori anteriori i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano.

Due precisazioni completano il quadro. L'art. 1194 c.c., invocato dal contribuente, rileva solo nei limiti in cui conferma l'esigenza di non scindere arbitrariamente capitale e accessori nella fase di imputazione e soddisfacimento, ma non consente di eludere il vincolo specifico derivante dagli artt. 7, 8, 12 e 13 della l. n. 3 del 2012. Specularmente, l'art. 182-ter l.fall., invocato dall'Agenzia, non è direttamente applicabile all'accordo ex l. n. 3 del 2012 e può assumere, al più, valore sistematico, nella misura in cui conferma che il credito tributario, pur conservando la propria identità e pur potendo essere determinato nelle forme proprie, resta assoggettato *quanto al soddisfacimento* alle condizioni della procedura concorsuale nella quale sia stato ricondotto: non può dunque essere invocato per separare automaticamente sanzioni e interessi dalla sorte concorsuale del debito principale.



4. Le ricadute sul giudizio: l'accertamento del perimetro della sospensione come fatto controverso (n. 23188) e i limiti del sindacato di legittimità (n. 23193)

Nell'ord. n. 23188/2026 la Corte cassa con rinvio perché il giudice d'appello si era arrestato all'affermazione secondo cui il ruolo era stato sospeso, senza verificare quale fosse l'effettivo perimetro della sospensione amministrativa — totale o parziale — e se sanzioni e interessi fossero realmente estranei all'accordo ovvero contemplati nella proposta omologata anche tramite il fondo di accantonamento. La questione, chiarisce la Corte, non poteva essere risolta con l'alternativa secca tra validità e invalidità della cartella, ma richiedeva di distinguere la funzione liquidatoria e conservativa dell'atto dalla sua eventuale utilizzazione in senso esecutivo o satisfattivo. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare non soltanto se la quota capitale sia stata formalmente sospesa, ma anche se gli accessori fossero inclusi nel piano e se la loro eventuale riscossione autonoma sia compatibile con l'efficacia vincolante dell'accordo.

Nell'ord. n. 23193/2026, per converso, quell'accertamento era stato compiuto: la CGT aveva individuato il fatto documentale decisivo (la previsione del fondo di accantonamento di euro 48.916,00 e il contenuto della relazione del gestore) ed esplicitato la rilevanza ai fini dell'inclusione degli accessori nella regolazione concordataria. La censura di motivazione apparente è perciò infondata, perché la sentenza non si colloca sotto il minimo costituzionale ex art. 111 Cost. (Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., S.U., n. 22232/2016; Cass. n. 13248/2020) e la doglianza, pur veicolata come nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., mirava in realtà a una diversa lettura degli atti; l'accertamento di merito non può essere surrogato in sede di legittimità da una nuova comparazione tra gli importi indicati nel piano e quelli iscritti a ruolo. Anche il secondo motivo, pur astrattamente corretto nel ricordare che la cartella non è atto dell'esecuzione forzata, è respinto perché non scalfisce la *ratio* decisiva, salva la precisazione — in funzione correttiva — del piano su cui opera il vincolo concorsuale.

Rilievo pratico

Per i difensori del contribuente

Muta l'impostazione della difesa: non conviene impostare il ricorso sulla nullità della cartella in quanto tale, perché l'atto resta valido nella sua funzione di liquidazione e conservazione della pretesa. L'eccezione da coltivare è quella dell'inutilizzabilità satisfattiva dell'atto in pendenza di accordo efficace e non inadempito, con specifica deduzione — documentata — dell'inclusione degli accessori nella proposta omologata, anche per il tramite del fondo di accantonamento e della relazione del gestore della crisi. È l'accertamento di fatto sull'inclusione a essere decisivo e, se congruamente motivato in appello, a risultare insindacabile in cassazione: da qui l'importanza di versare in giudizio proposta, piano, decreto di omologa, relazione dell'OCC e prospetto di raffronto tra le somme iscritte a ruolo e quelle contemplate nel piano.

Per l'OCC e i gestori della crisi

La redazione della proposta e della relazione diventa decisiva sul piano tributario: l'espressa considerazione di sanzioni e interessi erariali tra i debiti anteriori sopravvenuti coperti dal fondo di accantonamento è ciò che ha consentito, nell'ord. n. 23193/2026, di attrarre gli accessori alla regolazione concordataria. Va perciò evitata ogni indicazione ambigua degli importi erariali per singolo periodo d'imposta, esplicitando se le somme indicate a titolo, ad esempio, di IVA comprendano o meno le poste accessorie, e presidiando il fondo di accantonamento con una quantificazione coerente con i carichi potenzialmente emergenti.

Per l'Amministrazione finanziaria e l'Agente della riscossione

Resta fermo il potere di determinare, liquidare e conservare la pretesa nelle forme proprie dell'ordinamento tributario, notificando la cartella per crediti anteriori: l'omologa non converte il giudizio tributario in un giudizio di verifica del passivo. È però preclusa la prassi della sospensione "selettiva" del ruolo per la sola quota capitale con prosecuzione dell'azione esattiva per sanzioni e interessi: se gli accessori sono contemplati nel piano, la loro riscossione deve avvenire nella misura e con le modalità ivi previste, non mediante una pretesa individuale autonoma per l'intero importo. La via per il recupero integrale passa per gli strumenti della disciplina speciale (inadempimento, risoluzione o annullamento dell'accordo), non per una gestione amministrativa differenziata delle poste iscritte a ruolo.

Per i giudici di merito

Il richiamo formale alla sospensione del ruolo non esaurisce il thema decidendum. Occorre accertare (i) l'effettivo perimetro oggettivo della sospensione amministrativa; (ii) se sanzioni e interessi siano stati contemplati nella proposta omologata, anche tramite il fondo di accantonamento; (iii) se la cartella continui a operare, per tali poste, come titolo di riscossione individuale e se tale utilizzazione sia compatibile con il vincolo derivante dall'omologazione. La decisione non va costruita sull'alternativa validità/invalidità dell'atto, ma sulla distinzione tra funzione liquidatoria e impiego soddisfattivo.



Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

Le due ordinanze si confrontano, ad appena due mesi di distanza, con Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12324/2026 (dep. 2 maggio 2026, Pres. Federici, Rel. Putaturo), **già pubblicata da PRESIDIO con nota di approfondimento**, che aveva affermato che l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella per il recupero di somme incluse nell'accordo ex artt. 7 ss. l. n. 3 del 2012 sono legittime *soltanto successivamente* alla pubblicazione del decreto giudiziale di risoluzione o annullamento dell'accordo ex art. 14, adempimento che determina la riespansione del potere impositivo. In quella prospettiva, valorizzando il coordinamento con l'art. 25, comma 1-*bis*, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973 — che àncora il termine di decadenza per la notifica della cartella alla pubblicazione del decreto di risoluzione, annullamento o cessazione degli effetti — e il parallelismo con la transazione fiscale ex art. 182-*ter* l.fall. (Cass. n. 16755/2020), la rimozione giudiziale dell'accordo veniva ricostruita come presupposto logico-giuridico dell'esercizio della riscossione, con conseguente illegittimità della cartella notificata *ante* risoluzione.

Il punto di arrivo pratico è convergente — nessun soddisfacimento individuale fuori dal piano finché l'accordo è efficace — ma la qualificazione giuridica diverge, e non marginalmente. Mentre l'ord. n. 12324/2026 colloca il vizio sul piano della *validità* dell'atto (cartella emessa in difetto, sia pure temporaneo, del potere di riscossione), le ordinanze nn. 23188 e 23193 del 2026 spostano il baricentro sul piano dell'*efficacia*: l'omologa non impedisce all'Amministrazione di quantificare e cristallizzare il credito, ma le preclude di conseguirne il pagamento fuori dalle condizioni approvate. La cartella resta dunque un legittimo atto di liquidazione e di opponibilità del credito nel concorso, ma è inutilizzabile come titolo di soddisfacimento individuale. È una lettura che attenua l'automatismo dell'"invalidità sino al decreto di risoluzione" e riconduce la tutela del debitore al terreno, più mobile, dell'accertamento in concreto del contenuto del piano. (segue.....)



Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

La distanza si spiega anche in ragione delle fattispecie: in Cass. n. 12324/2026 veniva in rilievo una cartella emessa per decadenza da rateazione, a fronte di un inadempimento del piano, sicché il fuoco era sul se l'inadempimento materiale legittimasse il recupero senza previa risoluzione ex art. 14, comma 2; nelle ordinanze in commento l'accordo era efficace e non risolto e la controversia verteva sulla scindibilità degli accessori rispetto alla quota capitale sospesa. Sotto questo profilo, le due linee possono essere composte: l'art. 14 governa la *riespansione* della pretesa in caso di inadempimento, mentre le ordinanze nn. 23188 e 23193 governano il *perimetro* del vincolo in costanza di accordo efficace, precisando che esso opera sull'attuazione e non sulla genesi dell'atto. Resta però il diverso trattamento dell'atto notificato in violazione del vincolo: nullo per l'una impostazione, valido ma inefficace *quoad executionem* per l'altra — differenza tutt'altro che teorica, incidendo sull'oggetto della domanda, sull'onere di allegazione e sull'esito del giudizio tributario.

Sul versante della funzione della cartella nelle procedure concorsuali, per converso, le pronunce danno piena continuità all'indirizzo consolidato secondo cui l'intimazione ad adempiere non segna l'inizio dell'esecuzione forzata, che prende avvio solo con il pignoramento (Cass. n. 3014/2023; Cass. n. 31560/2022), e a quello sui limiti della censura di motivazione apparente (Cass., S.U., nn. 8053/2014 e 22232/2016; Cass. n. 13248/2020). Ne esce rafforzato, in definitiva, il principio di attrazione concorsuale delle procedure da sovraindebitamento — l'omologa come provvedimento giurisdizionale che comprime temporaneamente il potere satisfattivo del fisco — ma su un fondamento tecnico diverso, e più sorvegliato, rispetto a quello dell'ord. n. 12324/2026: non l'inesistenza del potere, bensì la conformazione collettiva della sua attuazione.





PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su



www.presidiumdebitores.it

AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco